



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 132 – 08 GIUGNO 2022**

Riunione del giorno 01 giugno 2022

**70.21.22** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. ASD PALLAVOLO ALBA** in persona del legale rappresentante p t.
- **Sig. Angelo Erbutto** nella qualità di Presidente della S.S. ASD PALLAVOLO ALBA
  
- **S.S. VOLLEY PINETO SSDARL** in persona del legale rappresentante p t.
- **Sig. Guido Abbondanza** nella qualità di Presidente della S.S. VOLLEY PINETO SSDARL
  
- **Sig. Piergiorgio GATTI**
  
- **Sig. A. C.**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente estensore

all'udienza del 01 giugno 2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atti di deferimento della Procura Federale Reg. n. 70.21.22 a carico di:

**A) C. A.**, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, per essersi trasferito in prestito in data 18 dicembre 2021 dalla Volley Pineto ssdarl alla ASD Pallavolo Alba nonostante fosse stato già utilizzato nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, nonché per avere disputato con la ASD Pallavolo Alba in data 20 dicembre 2021 una gara del campionato under 19 ed in data 21 dicembre 2021 una gara del campionato under 17, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione*



*sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”).*

**B) GATTI PIERGIORGIO**, per essersi trasferito in prestito in data 18 dicembre 2021 dalla Volley Pineto ssdarl alla ASD Pallavolo Alba nonostante fosse stato già utilizzato nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, nonché per avere disputato con la ASD Pallavolo Alba in data 20 dicembre 2021 una gara del campionato under 19, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell’atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”).*

**C) ASD PALLAVOLO ALBA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per avere la ASD Pallavolo Alba in data 18 dicembre 2021 ricevuto in prestito dalla Volley Pineto ssdarl gli atleti Piergiorgio Gatti e **C. A.**, nonostante entrambi fossero stati già utilizzati nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, nonché per avere la ASD Pallavolo Alba utilizzato gli atleti **C. A.** e Piergiorgio Gatti in data 20 dicembre 2021 in una gara del campionato under 19 e l’atleta **C. A.** in data 21 dicembre 2021 in una gara del campionato under 17, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell’atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”).*);

**D) ERBUTO Angelo**, nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Alba, ai sensi di



quanto previsto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la ASD Pallavolo Alba in data 18 dicembre 2021 ricevuto in prestito dalla Volley Pineto ssdarl gli atleti Piergiorgio Gatti e C. A., nonostante entrambi fossero stati già utilizzati nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, nonché per avere la ASD Pallavolo Alba utilizzato gli atleti C. A. e Piergiorgio Gatti in data 20 dicembre 2021 in una gara del campionato under 19 e l'atleta C. A. in data 21 dicembre 2021 una gara del campionato under 17, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”*).

**E) VOLLEY PINETO SSDARL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per avere la Volley Pineto ssdarl trasferito in prestito in data 18 dicembre 2021 alla ASD Pallavolo Alba gli atleti Piergiorgio Gatti e C. A., nonostante entrambi fossero stati già utilizzati nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”*);

**F) ABBONDANZA GUIDO**, nella qualità di Presidente della Volley Pineto ssdarl, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la Volley Pineto ssdarl trasferito in prestito in data 18 dicembre 2021 alla ASD Pallavolo Alba gli atleti Piergiorgio Gatti e C. A., nonostante entrambi fossero stati già utilizzati nella medesima stagione sportiva dalla Volley Pineto ssdarl in gare ufficiali di serie D, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol.



Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell’atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”*).

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito degli atti di deferimento della Procura Federale il Tribunale deliberava di procedere all’insaturazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando gli incolpati per l’udienza del 01.06.2022.

Sono presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Tobia nonché l’Avv. Paolgiulio Mastrangelo per gli incolpati C. A. e Piergiorgio Gatti, l’Avv. Valeria Saccuto per gli incolpati Angelo Erbuto e Asd Pallavolo Alba e l’Avv. Achille Ronda per gli incolpati Guido Abbondanza e Volley Pineto ssdarl.

Preliminarmente, previo consenso delle parti, si procede alla trattazione riunita dei deferimenti.

Il Sostituto Procuratore Federale illustra gli atti di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

**C. A.** sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);

Gatti Piergiorgio sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);

Società Pallavolo Alba multa di € 300,00

Erbuto Angelo sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre);

Società Volley Pineto ssdarl multa di € 300,00;

Abbondanza Guido sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

I difensori degli indagati illustrano compiutamente le memorie già depositate e si riportano alle richieste già avanzate.

In particolare l’Avv. Paolgiulio Mastrangelo per Piergiorgio Gatti e per C. A. ribadisce che entrambi gli atleti hanno disputato con l’associata di appartenenza (Volley Pineto ssdarl) gare del campionato di serie “D” (regionale) e con l’associata di prestito (Asd Pallavolo Alba) campionato di categoria “Under” e che la regolarità sostanziale



dell'operazione di prestito, così giuridicamente inquadrata, non osta che la stessa sia stata effettuata dalla Volley Pineto ssdarl mediante l'utilizzo del modello "L" piuttosto che del modello "L1", per un errore materiale del delegato della Volley Pineto ssdarl, che ha materialmente immesso la richiesta nel sistema telematico della Federazione e che la Volley Pineto ssdarl ha pertanto gestito i prestiti causa dei deferimenti sui quali hanno dato pieno affidamento i due giovani atleti, rilievo questo dirimente onde valutare l'insussistenza dell'elemento psicologico delle violazioni contestate; pertanto rilevando che sotto il profilo dell'elemento soggettivo non può esservi colpevolezza nel comportamento degli atleti nati rispettivamente Gatti Piergiorgio il 09.01.2003 (appena maggiorenne all'epoca dei fatti contestati) e C. A. il 16.05.2005 (ancora minorenni) conclude affinché venga dichiarata l'infondatezza delle incolpazioni contestate a Gatti Piergiorgio e C. A.

L'Avv. Valeria Saccuto per la società Asd Pallavolo Alba e per il presidente Erbuto Angelo evidenzia che il Giudice Sportivo Territoriale Abruzzo Nord Ovest con CU n.10 del 24.02.2022, a seguito della partecipazione degli atleti Gatti Piergiorgio e C. A. alla gara U19M 91905 del 20.12.2021 (Pineto Volley/Asd Pallavolo Alba) e dell'atleta C. A. alla gara U17M 91702 del 21.12.2021 (Asd Pallavolo Alba/ Montorio Volley) ha già disposto la revoca dell'omologazione delle stesse gare ed emesso nei confronti della società Asd Pallavolo Alba le sanzioni della perdita delle gare con il punteggio più sfavorevole 0-3(0-25;0-25;0-25) e con la multa di euro 50,00 e pertanto in via preliminare conclude per la declaratoria di improcedibilità per violazione del principio del *ne bis in idem*; in via subordinata nel merito per l'insussistenza della contestata violazione in ordine al ricevimento in prestito dei giocatori Gatti Piergiorgio e C. A. ed al loro utilizzo per la partita del 20.12.2021 in campionato U19M e per l'insussistenza dell'elemento soggettivo in relazione all'erroneo utilizzo del giocatore C. A. nella partita del 21.12.2021 in campionato U17M.

L'Avv. Achille Ronda per la società Volley Pineto ssdarl e per il presidente Abbondanza Guido, nell'evidenziare anch'esso i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale Abruzzo Nord Ovest con CU n.10 del 24.02.2022 nei confronti della società Asd Pallavolo Alba, conclude in via preliminare per l'incompetenza funzionale dei Giudici Federali ex art.30 Reg.Giur., data la necessaria unitarietà dell'azione disciplinare, di cui la citata norma procedimentale è presidio; in subordine nel merito per



l'infondatezza delle incolpazioni contestate, quantomeno sotto il profilo soggettivo; in via istruttoria per l'assunzione della prova testimoniale del sig. Dario Da Roit, general manager della Volley Pineto ssdarl.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dagli esposti (Prot.Tess./000121/22 e Prot.Tess./000122/22) dell'Ufficio Tesseramento Fipav del 17.02.2022 trasmessi alla Procura Federale con relativi allegati riguardo alla posizione degli atleti Gatti Piergiorgio e C. A. che nel corso della stagione sportiva 2021/2022 pur avendo già partecipato a gare di campionato serie D per la società Volley Pineto ssdarl (4 presenze in campo per C. A. e 5 presenze in campo per Gatti Piergiorgio) venivano ceduti in prestito in data 18.12.2021, con modulo di trasferimento a tempo determinato (Mod. L) alla società Asd Pallavolo Alba, partecipando per la stessa società a gare di campionato under 19 (Gatti Piergiorgio) e di campionato under 19 e under 17 (C. A.), tant'è che lo stesso Ufficio Tesseramento rilevando l'inosservanza della normativa federale deliberava sempre in data 17.02.2022 la revoca dell'omologa del tesseramento degli atleti Piergiorgio Gatti ed C. A. a far data dal 18.12.2021 ed il loro reintegro alla società di appartenenza Volley Pineto ssdarl.

Espletata l'attività di indagine della Procura Federale con l'acquisizione, altresì, delle schede anagrafiche di C. A., Piergiorgio Gatti, Volley Pineto ssdarl, Asd Pallavolo Alba, venivano trasmesse in data 08.03.2022 agli atleti C. A., e Piergiorgio Gatti, alle società Volley Pineto ssdarl e Asd Pallavolo Alba ed ai presidenti e legali rappresentanti delle stesse società Guido Abbondanza e Angelo Erbuto, Comunicazioni di Conclusione delle Indagini con le quali si comunicava l'intendimento della Procura Federale di procedere ai sensi dell'art.49 Regol. giurisd. Fipav, al deferimento degli stessi dinanzi al Tribunale Federale.

Provvedevano a trasmettere memorie difensive il sig. Guido Abbondanza e la società Volley Pineto ssdarl tramite il difensore nominato Avv. Achille Ronda nonché gli atleti C. A. e Piergiorgio Gatti tramite il difensore nominato Avv. Paolgiulio Mastrangelo mentre il sig. Angelo Erbuto e la società Asd Pallavolo Alba non trasmettevano memorie. Inoltre in data 24.03.2022 venivano presentate ai sensi dell'art.53 Reg. Giur. proposte di applicazione di una sanzione su richiesta nella misura indicata del richiamo/deplorazione per gli atleti C. A. e Piergiorgio Gatti e dell'ammonizione per la società Volley Pineto



ssdarl e per il presidente Guido Abbondanza, proposte che non venivano accettate dalla Procura Federale.

La Procura Federale Fipav, preso atto delle argomentazioni difensive ricevute e ritenendo i fatti pacifici e compiutamente documentati a riprova della responsabilità di tutti gli indagati, deferiva con separati atti, in pari data 29.03.2022, gli stessi dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, in data 07.04.2022 fissava per la discussione di tutti i deferimenti l'udienza del 01.06.2022, da tenersi in modalità videoconferenza.

\*\*\*\*\*

Innanzitutto è da disattendere l'eccezione preliminare di declaratoria di improcedibilità del deferimento per violazione del principio del *ne bis in idem* avanzata dall'Avv. Valeria Saccuto per la società Asd Pallavolo Alba e per il presidente Erbutto Angelo in quanto i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale Abruzzo Nord Ovest assunti con CU n.10 del 24.02.2022, perdita gare con peggior risultato 0-3 (0-25;0-25;0-25) e multa euro 50,00, a seguito della partecipazione degli atleti Gatti Piergiorgio e C. A. alla gara U19M 91905 del 20.12.2021 (Pineto Volley/ Asd Pallavolo Alba) e dell'atleta C. A. alla gara U17M 91702 del 21.12.2021 (Asd Pallavolo Alba/ Montorio Volley), si riferiscono alla regolarità delle gare (ed il Giudice Sportivo Territoriale ne revocava l'omologa) ovvero alla partecipazione degli stessi atleti non regolarmente tesserati per la società Asd Pallavolo Alba come da provvedimento [17.02.2022 Ufficio Tesseramento] di revoca dell'omologa del tesseramento degli stessi atleti a far data dal 18.12.2021 con reintegro alla società di appartenenza Volley Pineto ssdarl e di cui all'esposto che ha dato luogo all'indagine.

I fatti oggetto della contestazione di cui al presente deferimento si riferiscono invece alla condotta assunta dagli atleti e dalle società interessate tramite i loro presidenti e legali rappresentanti: infatti i deferiti hanno violato precise norme regolamentari in quanto il trasferimento in prestito annuale Mod. L dei giocatori C. A. e Gatti Piergiorgio avvenuto il 18.12.2021 dalla società Volley Pineto ssdarl alla società ASD Pallavolo Alba non poteva essere effettuato (tant'è che l'Ufficio Tesseramento provvedeva in data 17.02.2022 alla revoca dell'omologa del tesseramento degli atleti Piergiorgio Gatti ed C. A. a far data dal 18.12.2021 ed il loro reintegro alla società di appartenenza Volley Pineto ssdarl) poiché gli atleti avevano nel corso della stagione sportiva 2021/2022 già partecipato a gare di campionato serie D per la società Volley Pineto ssdarl.



L'irregolarità del trasferimento e del relativo tesseramento costituiscono di per sé infrazione e commissione dell'illecito a prescindere dalla successiva partecipazione o meno degli atleti a gare per la società nella quale sono stati trasferiti.

E proprio per tale motivo la Procura Federale, a seguito dell'esposto ricevuto dall'Ufficio Tesseramento ha proceduto nei confronti di tutti i soggetti interessati ovvero gli atleti, i presidenti e legali rappresentanti delle società e le società stesse, all'indagine ed al susseguente deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Parimenti per le medesime ragioni è da disattendere l'eccezione preliminare per l'incompetenza funzionale dei Giudici Federali ex art.30 Reg. Giur., avanzata dell'Avv. Achille Ronda per la società Volley Pineto ssdarl e per il presidente Abbondanza Guido. Esaminando nel merito l'intera vicenda è provato documentalmente e peraltro ammesso da tutti gli incolpati che gli atleti C. A. e Gatti Piergiorgio nel corso della stagione sportiva 2021/2022 pur avendo già partecipato a gare di campionato serie D per la società Volley Pineto ssdarl venivano ceduti in prestito in data 18.12.2021, con modulo di trasferimento a tempo determinato (Mod. L) alla società Asd Pallavolo Alba, partecipando per la stessa società a gare di campionato Under 19 (Gatti Piergiorgio) e di campionato Under 19 e Under 17 (C. A.) e pertanto contravvenendo a quanto disposto dall'art. 16 Statuto FIPAV, dall'art. 19 RAT FIPAV, dall'art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, dall'art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, dall'art. 5 Codice Etico FIPAV, dall'art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dall'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché quanto previsto nella Guida Pratica Tesseramento FIPAV 2021-2022 (*“il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie; - campionati di categoria”*).

La circostanza che il trasferimento sia avvenuto per aver sottoscritto il modulo di trasferimento a tempo determinato -Mod. L- anziché il Mod L1 non fa venir meno la violazione regolamentare che prescinde dalla valutazione dell'elemento psicologico soggettivo di aver agito per dolo o per colpa e pertanto è da disattendere la richiesta istruttoria avanzata dall'Avv. Achille Ronda di assunzione della prova testimoniale del sig. Dario Da Roit, general manager della Volley Pineto ssdarl, essendo irrilevante i fini della decisione.



In ogni caso il Mod L1 a cui fanno riferimento le difese degli incolpati si riferisce ad una attività di prestito particolare in cui l'atleta può giocare nella stessa stagione sportiva con l'associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con l'associato di appartenenza altri campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie. E comunque neanche dall'esame della documentazione e da quanto ammesso dagli stessi incolpati si ricava che la volontà delle società Volley Pineto ssdarl (associato di appartenenza) e Asd Pallavolo Alba (associato di prestito) fosse rivolta in tal senso e visto fra l'altro che l'atleta C. A. risulta aver partecipato con la società Asd Pallavolo Alba a due campionati di categoria (Under 19M e Under 17M) anziché ad un solo campionato di categoria.

Riguardo alle sanzioni da comminare questo Tribunale ritiene che debbano essere considerate le varie posizioni dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda gli atleti tenuto conto della minore età di C. A. nato il 16.05.2005 e della giovane età di Gatti Piergiorgio nato il 09.01.2003, nonché della circostanza che l'intera vicenda che li ha visti partecipi è stata gestita dalle società e dai loro rappresentanti, si ritiene equa nei confronti degli atleti la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Riguardo ai Presidenti e legali rappresentanti Abbondanza Guido ed Erbuto Angelo ed alle rispettive società Asd Pallavolo Alba e Volley Pineto ssdarl si deve tener conto che la segnalazione dell'irregolarità all'Ufficio Tesseramento è avvenuta in data 11.02.2022 proprio per impulso della società Asd Volley Pineto ssdarl, con la richiesta di recesso del prestito dei due atleti C. A. e Gatti Piergiorgio alla società Asd Pallavolo Alba, ed in ogni caso nel corso delle indagini vi è stato un comportamento collaborativo da parte degli indagati e pertanto ciò depone per sanzioni nei confronti dei Presidenti e legali rappresentanti e delle società in misura ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale.

### **PQM**

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

C. A. ammonizione con diffida;

Gatti Piergiorgio ammonizione con diffida;

Erbuto Angelo sospensione da ogni attività federale per mesi 1(uno);

Abbondanza Guido sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);



Asd Pallavolo Alba multa euro 100,00;

Volley Pineto ssdarl multa euro 100,00.

Roma, 08 giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 giugno 2022